



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 94

del 22-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **09.37** e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Colella Emanuela	Sindaco	Presente	DI BENEDETTO MASSIMO	Consigliere	Assente
PERANDINI ANDREA	Consigliere	Presente	CUCCHIELLA LUANA	Consigliere	Presente
CAPANNA SIMONETTA	Consigliere	Presente	Del Tutto Mauro	Consigliere	Assente
CRESCENZI ANGELICA	Consigliere	Assente	BALLICO DANIELA	Consigliere	Assente
MASTROIANNI GIOVANNI	Consigliere	Presente	CONTESTABILE ANNA RITA	Consigliere	Presente
DI MATTEO NICOLO'	Consigliere	Presente	CARENZA RANIERI	Consigliere	Presente
PETRUCCI ALBERTA	Consigliere	Presente	Di Luca Gianfranco	Consigliere	Presente
CAMPAGNA DANIELA	Consigliere	Presente	Atzori Mirella	Consigliere	Presente
GENTILE EMANUELA	Consigliere	Assente	Balmas Massimo	Consigliere	Presente
MASSANISSO PIERO	Consigliere	Assente	Porchetta Alessandro	Consigliere	Presente
MASCALI ISABELLA LOREDANA	Consigliere	Presente	DE ROSA FRANCESCA	Consigliere	Presente
BIONDI EMILIO	Consigliere	Presente	TESTA MAURO	Consigliere	Presente
TOMAINO SIMONA	Consigliere	Presente			

Presenti N. 19

Assenti N. 6

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Mauro Testa invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Tarascio con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente ha nominato scrutatori i Consiglieri Di Matteo, Cucchiella e De Rosa.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 30-11-2023

Il Dirigente
D.ssa FRANCESCA SPIRITO

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 30-11-2023

Il Dirigente Servizio Finanziario
D.ssa FRANCESCA SPIRITO

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità Immobiliari l'agevolazione si applica su una sola unità immobiliare.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, delinea le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 18 giugno 2020, modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del

10/03/2022;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
La norma stabilisce altresì che i predetti fabbricati siano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre ne dispone l'esenzione dall'IMU a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Rilevato il decreto del 7 Luglio 2023 del ministero delle Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172/2023, per consentire ai Comuni di diversificare le aliquote Imu come previsto dal comma 756 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), riformulando quindi la nuova Imu.

Il decreto 7 luglio 2023 rispetta le decisioni della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) in cui si stabiliva che, a partire dal 2021 i Comuni avrebbero potuto cambiare le aliquote IMU, in deroga in

base all'articolo 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 7 del Decreto prevede che "L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto ministeriale, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024".

Considerata la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" -

Legge n. 170 del 27/11/2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278/2023:

- **Art. 6 –ter** (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali):

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025.**

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- ☐ il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ il parere del Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Entrate in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sull'Imposta Municipale Propria;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento delle Entrate Comunali
- lo Statuto dell'Ente;

Il Presidente dà la parola all'Ass. Catalini per l'illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto, così come riportata nella trascrizione della registrazione agli atti d'ufficio.

Il Presidente, non essendoci interventi, apre e chiude la discussione ponendo in votazione il punto

Con voto espresso in forma palese,

- Favorevoli 12
(Colella, Capanna, Cucchiella, Di Matteo, Mascali, Mastroianni, Perandini, Petrucci, Tomaino, Testa, Campagna, Biondi)
- Contrari 5
(Di Luca, Contestabile, Balmas, Atzori, Carenza)
- Astenuti 2
(De Rosa, Porchetta,)
- Assenti 6
(Di Benedetto, Del Tutto, Gentile, Ballico, Massanisso, Crescenzi)

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di confermare per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvate nel 2023 - secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLI CATORE	ALIQUOT A IMU	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/1, A/8, A/9 e A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	<i>ESENTE</i>	

Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 <i>(Immobili di pregio)</i>	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60%	DETRAZIONE €. 200,00
Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. Principale: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	Gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati in COMODATO GRATUITO concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e utilizzato come abit. Principale secondo l'Art. 7, comma 1, lettera c), del	gruppo A (escluso A/1, A/8 e A/9, A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%

Regolamento IMU					
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre	C/3, C/4, C/5	1,05	140	1,06%	
Fabbricati LOCATI	C/1,	1,05	55	1,06%	
	C/3, C/4, C/5	1,05	140		
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre	Gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76%

assicurazione					riservato allo Stato
Fabbricati Rurali ad uso Strumentale <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)</i>	A/6	1,05	160	0,1	
	D/10		65		
Immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			ESENTE	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE	
Terreni Agricoli: – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente e dalla loro ubicazione o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva	Reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	ESENTE	

indivisibile ed inusucapibile					
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato			1,06%	

Di dare atto che:

a) ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, così come disciplinato dall'art. 9, comma 1 del Regolamento IMU, **per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019, così come disciplinato dall'art. 10 del Regolamento IMU **per le abitazioni locate a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria stabilita dal comune di Ciampino per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75%;

Di prendere atto che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voto espresso in forma palese,

- Favorevoli 12
(Colella, Capanna, Cucchiella, Di Matteo, Mascali, Mastroianni, Perandini, Petrucci, Tomaino, Testa, Campagna, Biondi)
- Contrari zero

- Astenuti 7
(De Rosa, Porchetta, Di Luca, Contestabile, Balmas, Atzori, Carezza)
- Assenti 6
(Di Benedetto, Del Tutto, Gentile, Ballico, Massanisso, Crescenzi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio
Dott. MAURO TESTA

Il Segretario Generale
DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.